



Bruxelles, 25 febbraio 2019  
(OR. en)

6695/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0148(COD)**

---

---

**ENER 92  
ENV 174  
TRANS 126  
CONSOM 75  
CODEC 509**

**NOTA**

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)                                                                                                                                                                                              |
| Destinatario:  | Consiglio                                                                                                                                                                                                                                         |
| n. doc. Comm.: | 9185/18<br>+ ADD 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009<br>- Orientamento generale |

---

1. La Commissione ha adottato la proposta in oggetto il 17 maggio 2018 nell'ambito del più ampio pacchetto di misure sulla mobilità a basse emissioni di carbonio. Oltre all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali<sup>1</sup>, la proposta in oggetto mira a precisare e ad ampliare l'ambito di applicazione del quadro normativo esistente.
2. Dopo che la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Energia" a giugno 2018, è proseguito l'esame del testo.

---

<sup>1</sup> GU L 342 del 22.12.2009.

3. Nella riunione del Gruppo "Energia" del 29 gennaio 2019 la presidenza ha sottoposto alle delegazioni un primo progetto di orientamento generale. Due versioni rivedute del documento sono state oggetto di discussioni nelle riunioni del 5 e 12 febbraio 2019 del Gruppo "Energia". Sulla base di tali discussioni, la presidenza ha apportato ulteriori adeguamenti che figurano nel testo (allegato alla nota 6327/19) avallato dal COREPER nella riunione del 20 febbraio 2019.
4. In tale occasione una delegazione ha chiesto di introdurre alcuni cambiamenti tecnici nell'articolo 4, paragrafo 3 e nell'articolo 6, paragrafo 2 allo scopo di rendere più chiare tali disposizioni. Dal momento che le altre delegazioni non hanno sollevato ulteriori obiezioni, la presidenza ha incluso questi cambiamenti nel testo dell'allegato della presente nota.
5. Rispetto alla proposta della Commissione, le principali modifiche riguardano i considerando e le disposizioni seguenti:
  - a) considerando 13 e 13 bis: le modifiche sono tese a garantire la coerenza in tutto il testo, in particolar modo con l'articolo 14 *bis*, per quanto riguarda i concetti di chilometraggio e abrasione;
  - b) considerando 22 bis e articolo 7 bis: le modifiche sono finalizzate a garantire la coerenza con l'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico;
  - c) considerando 23 bis e 32: il considerando 23 *bis* è stato introdotto in sostituzione del considerando 32 per sottolineare che gli Stati membri hanno la possibilità di decidere se ricorrere o meno all'opzione prevista all'articolo 10, paragrafo 2 *bis*;
  - d) considerando 26 bis, 26 ter e allegato VII bis: questi considerando e l'allegato sono stati introdotti per precisare quali informazioni devono essere inserite nella banca dati ed evitare possibili problemi legati alla riservatezza;

e) articoli 2 e 11 bis: queste disposizioni consentono alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione, un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti ed estendere in tal modo l'ambito di applicazione del regolamento a questo tipo di pneumatici, non appena tale metodo di prova sarà sviluppato;

f) articolo 3, punto 22: le modifiche sono tese a semplificare la definizione;

g) articolo 4, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2: le modifiche introdotte servono a rendere più chiaro che fornitori e distributori possono rendere l'etichetta disponibile nella pubblicità online per un tipo di pneumatico specifico presentandola in una visualizzazione annidata:

h) articolo 4, paragrafo 5, e articolo 10, paragrafo 2 bis: l'insieme delle modifiche è teso a precisare gli obblighi dei fornitori e a introdurre la possibilità (non l'obbligo) per le autorità nazionali di effettuare ulteriori verifiche comparando le informazioni riportate in etichetta e quelle trasmesse dai fornitori qualora abbiano motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell'etichetta;

i) articolo 12, lettera c): le modifiche sono finalizzate a precisare che tutti gli allegati, ad eccezione dell'allegato I, parti A, B e C, possono essere modificati mediante atti delegati ma che l'articolo 14 bis si applica qualora vengano eventualmente introdotti parametri o requisiti in materia di informazioni per il chilometraggio e l'abrasione, non appena saranno disponibili metodi di prova adeguati;

l) articolo 14 bis: è inserita una clausola di riesame che consente alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre nel presente regolamento parametri o requisiti in materia di informazioni per il chilometraggio e l'abrasione;

m) allegato I, parti A, B e C: le modifiche sono finalizzate a mantenere il testo del regolamento vigente sull'etichettatura dei pneumatici.

## **CONCLUSIONE**

6. Alla luce di quanto precede, il Consiglio è invitato a raggiungere un accordo sul progetto di orientamento generale riportato in allegato.

p.m.: 1) Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** **sottolineato** mentre le soppressioni sono indicate con [...];

2) i seguenti refusi nella proposta della Commissione sono stati corretti:

- allegato VI, punto 5: "a<sub>m</sub>" va letto "σ<sub>m</sub>";

- allegato VI, punto 6: "i" va letto "ī".

---

2018/0148 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri [...], che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[...]<sup>2</sup>[...],

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si impegna a costruire un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

---

<sup>2</sup> [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La Commissione ha riesaminato<sup>4</sup> l'efficacia del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l'efficacia.
- (3) È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni **del regolamento (CE) n. 1222/2009** per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici.
- (4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22% circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10% del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni **di gas a effetto serra**.
- (5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri **parametri**, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.
- (6) I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante più che compensa il prezzo d'acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori **per tali pneumatici**.

---

<sup>4</sup> [...]

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

- (7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull'etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante, fornendo **loro** informazioni armonizzate e aggiornate su detto parametro.
- (8) Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull'etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento, fornendo **loro** informazioni armonizzate su detto parametro.
- (9) Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l'attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell'ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.
- (10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa **anche** prescrizioni minime per l'aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l'aderenza sul bagnato al di là di tali prescrizioni, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull'etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano **una maggiore** aderenza sul bagnato, fornendo **loro** informazioni armonizzate su questo parametro.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

<sup>7</sup> Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

- (11) Al fine di garantire l'adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento 117 dell'UNECE<sup>8</sup>, che [...]stabilisce i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore **esterno di rotolamento** e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.
- (12) Al fine di fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente **per un uso in condizioni** di neve e ghiaccio **estreme**, è opportuno prescrivere l'inserimento di **tali** informazioni [...] nell'etichetta.
- (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione "Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare"<sup>9</sup> indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. **All'abrasione dei pneumatici è connesso il concetto di chilometraggio, ovvero il numero di chilometri dopo i quali un pneumatico deve essere sostituito a causa dell'usura del battistrada. Oltre al grado di abrasione e di usura del battistrada, la durata di vita di un pneumatico dipende da una serie di fattori quali la resistenza all'usura del pneumatico, mescola inclusa, il disegno e la struttura del battistrada, le condizioni stradali, la manutenzione, la pressione dei pneumatici e il comportamento di guida.**
- (13 bis) Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione **e il chilometraggio** dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo **e valutare la possibilità di includere tali parametri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, [...] tenendo** pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, **come pure del lavoro svolto dal settore [...]**.

---

<sup>8</sup> GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3.

<sup>9</sup> Doc. COM(2018) 28 final.



- (14) I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, quali la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Tuttavia, dato che al momento non esiste un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, il presente regolamento dovrebbe **attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme uniformi necessarie all'applicazione di tali obblighi ai pneumatici ricostruiti [...]**.
- (15) L'etichetta energetica [...] **di cui al** regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da "A" a "G", è riconosciuta da oltre l'85% dei consumatori dell'Unione e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.
- (16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard **dei pneumatici** può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare [...] i parametri **dei pneumatici**, gettando così le basi per un consumo e una produzione **di pneumatici** più sostenibili.
- (17) L'esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati nei veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È pertanto opportuno richiedere [...] **che tutti** i pneumatici forniti con i veicoli **siano provvisti di etichetta**.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

- (18) Attualmente le etichette sono [...] obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all'anno rispetto ai pneumatici di classe C1 e C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni **di gas a effetto serra** provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo. **È quindi opportuno includere i pneumatici di classe C3 nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**
- (19) Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell'ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con [...] il regolamento **(UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>11</sup> concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi e **con il regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>12</sup> [...] **per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni** di CO<sub>2</sub> per i veicoli pesanti **nuovi**<sup>13</sup>.
- (20) Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza quindi vedere l'etichetta di cui sono corredati. In tutti questi casi è necessario che [...] **gli utenti finali vedano** l'etichetta prima di concludere l'acquisto. La presenza di un'etichetta sui pneumatici nei punti vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell'acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.
- (21) Alcuni utenti finali [...] **decidono di acquistare pneumatici** prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch'essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su, **tra l'altro,** consumo di carburante, aderenza sul bagnato [...] e rumore esterno di rotolamento [...], è opportuno che le etichette **dei pneumatici** compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale **e nei messaggi pubblicitari visivi**, anche in quelli reperibili via internet. **Qualora i messaggi promozionali visivi si riferiscano a una famiglia di pneumatici e non soltanto a un tipo specifico di pneumatico, non è necessario esporre l'etichetta completa.**

---

<sup>11</sup> **Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1)**

<sup>12</sup> **Regolamento .../...del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e che modifica il regolamento (CE) n. 595/2009 (GU L ...).**

<sup>13</sup> [...]

(22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta **del pneumatico** e la sua importanza. [...] **Dette** informazioni dovrebbero essere riportate **in tutto il** materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori, **ma non nei messaggi pubblicitari visivi.**

**(22 bis) In considerazione dell'aumento delle vendite di pneumatici tramite piattaforme di vendita online piuttosto che direttamente presso i fornitori, è opportuno precisare che i prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere responsabili di consentire l'esposizione dell'etichetta ottenuta dal fornitore in prossimità del prezzo. Essi dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere tenuti responsabili della precisione o del contenuto dell'etichetta nonché della scheda informativa del prodotto fornita. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, qualora tali piattaforme di hosting siano al corrente di casi di non conformità (ad esempio se l'etichetta o la scheda informativa del prodotto sono mancanti, incomplete o errate) perché, per esempio, sono state informate dall'autorità di vigilanza del mercato, esse dovrebbero agire immediatamente per rimuovere le informazioni sul pneumatico in questione o per disabilitarne l'accesso. Un fornitore che vende direttamente a utenti finali attraverso il suo sito internet è soggetto agli obblighi dei distributori in materia di vendita a distanza.**

(23) Consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno **di rotolamento** e altri parametri [...] dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d'uso reali, rispettando i vincoli [...] **derivanti dalla** necessità di prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.

**(23 bis) Qualora abbiano motivi sufficienti di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell'etichetta e al fine di accrescere la fiducia dei consumatori, le autorità nazionali, quali definite all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, dovrebbero verificare che le categorie di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento riportate in etichetta, come pure le icone relative ad altri parametri, corrispondano alla documentazione trasmessa dal fornitore sulla base di risultati di prove e calcoli. Tali verifiche possono essere effettuate durante la procedura di omologazione dei pneumatici e non richiedono necessariamente prove fisiche.**

- (24) Il rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori, **grossisti, rivenditori e altri** distributori garantisce condizioni eque nell'Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, [...] **conformemente al** regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.
- (25) Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai [...] **distributori** modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il **suddetto** regolamento [...].
- (26) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni [...] **richieste** sulla conformità del prodotto.

---

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

**(26 bis) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.**

**(26 ter) La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria della documentazione tecnica, dettagliata negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria.**

(27) Al fine di consentire agli utenti finali di potersi fidare dell'etichetta dei pneumatici, è necessario evitare il ricorso a etichette che imitino le etichette previste. [...] **Inoltre**, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell'etichetta dei pneumatici.

(28) Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati **e di esecuzione** adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

- (29) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso [...] **di pneumatici sicuri ed** efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.
- (30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta **dei pneumatici** [...] e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del [...] **TFUE**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>15</sup>. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>15</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

**(30 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di una metodologia uniforme necessaria all'applicazione degli obblighi ai pneumatici ricostruiti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio\*.**

---

**\* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

(31) Non è necessario rietichettare i pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.

[...]

(33) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale [...] "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata su [...] criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto [...] e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d'impatto delle [...] **opzioni per ulteriori azioni.**

- (34) Poiché [...] **l'obiettivo** del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza e l'efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi e che consumano meno carburante, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri [...] **data la necessità di** informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma può invece, grazie **alla necessità di** un quadro normativo armonizzato e a condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



## *Articolo 1*

### **Finalità e ambito d'applicazione**

1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.
2. Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura, per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell'acquisto dei pneumatici.

## *Articolo 2*

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.
2. Il presente regolamento si applica anche ai pneumatici ricostruiti dopo **che la Commissione avrà adottato norme uniformi relative a** un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici. [...] **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.**
3. Il presente regolamento non si applica:
  - (a) ai pneumatici fuoristrada professionali;
  - (b) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli **fabbricati o** immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990;
  - (c) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;
  - (d) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

- (e) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
- (f) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
- (g) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;
- (h) **ai pneumatici di seconda mano, a meno che siano importati da un paese terzo.**

### *Articolo 3*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "pneumatici di classe C1, C2 e C3", le classi di pneumatici di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;
- (2) "pneumatici ricostruiti", pneumatici usati ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;
- (3) "pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T", un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
- (4) **"pneumatico fuoristrada professionale", un pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuoristrada;**
- (5) "etichetta", la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici, in relazione ai parametri di cui all'allegato I;
- (6) "punto di vendita", un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita [...], comprese le sale d'esposizione di autovetture **dove i pneumatici non montati sui veicoli sono** offerti in vendita agli utenti finali [...];

- (7) "materiale tecnico-promozionale", la documentazione [...] cartacea o elettronica[...] prodotta da [...] **un** fornitore per integrare il materiale pubblicitario con almeno le informazioni tecniche [...] **di cui** all'allegato V;
- (8) "scheda informativa del prodotto", il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all'allegato IV, in forma cartacea o elettronica;
- (9) "documentazione tecnica", la documentazione [...] **che permette** alle autorità di vigilanza del mercato di accertare la precisione dell'etichetta e della scheda informativa del [...] **pneumatico**, comprese le informazioni di cui [] al punto 2 dell'allegato [...] **VII bis**;
- (10) "banca dati dei prodotti", la banca dati istituita a norma del regolamento (UE) n. 1369/2017 [...] composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i **singoli parametri dei pneumatici** [] sono accessibili per via elettronica, da un portale online a fini di accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;
- (11) "vendita a distanza", l'offerta a fini di vendita, noleggio o noleggio con opzione d'acquisto per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o con qualsiasi altro metodo implicante che i potenziali utenti finali non possano prendere visione del [...] **pneumatico** offerto;
- (12) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e **che** lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;
- (13) "importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- (14) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;

- (15) "fornitore", il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;
- (16) "distributore", una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che immette il prodotto sul mercato;
- (17) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- (18) "immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- (19) "utente finale", un consumatore, un gestore di parco veicoli o un'impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;
- (20) "parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I **che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso**, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e le prestazioni **di aderenza** su neve e ghiaccio;
- (21) "tipo di pneumatico", una versione del pneumatico **per la quale le caratteristiche tecniche che figurano sull'etichetta, la scheda informativa del prodotto nonché l'identificativo del modello sono identici per tutte le unità di quella versione [...]**;
- (22) **"tolleranza nella verifica", la deviazione massima ammissibile, derivante dalla variazione interlaboratorio, dei risultati della misurazione e del calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati [...]**.

#### Articolo 4

### Responsabilità dei fornitori di pneumatici

1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati:
  - (a) per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV **oppure**
  - (b) per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma[...] cartacea, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto come indicato nell'allegato IV.
2. Per quanto riguarda i pneumatici venduti **od offerti a fini di vendita mediante vendita a distanza** [], i fornitori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile.
3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico [...] riportino l'etichetta. **I fornitori possono rendere l'etichetta disponibile nella pubblicità online per un tipo di pneumatico specifico presentandola in una visualizzazione annidata.**
4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico [...] soddisfi i requisiti di cui all'allegato V.
5. I fornitori garantiscono che i valori **e la documentazione tecnica a norma del presente regolamento volti a determinare** le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni che dichiarano in etichetta relative ai parametri [...] di cui all'allegato I **del presente regolamento corrispondano ai dati contenuti nei documenti di** omologazione [...].
6. I fornitori garantiscono la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite.

[...]

8. I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento che rientrano nelle loro responsabilità;
9. I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, qualora ciò possa indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri **di cui all'allegato I**.
10. I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta prevista a norma del presente regolamento.

#### *Articolo 5*

#### **Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti**

1. A decorrere dal 1° [...] **giugno 2021** [...], prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato **VII bis**.
2. [...] **Per** i pneumatici [...] immessi sul mercato nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 [...] **maggio 2021** [...], i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti [...], **al più tardi** entro il [...] **31 dicembre 2021** [...], le informazioni di cui all'allegato **VII bis**.
3. Fino all'inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni **lavorativi** dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

**3. bis Qualora le autorità di omologazione e/o le autorità di vigilanza del mercato dovessero aver bisogno di dati diversi da quelli di cui all'allegato VII bis per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta entro 10 giorni lavorativi.**

4. Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell'etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un **determinato** tipo di pneumatico.
5. Dopo che l'ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni.

#### *Articolo 6*

### **Responsabilità dei distributori di pneumatici**

1. I distributori garantiscono che:
  - (a) nel punto di vendita i pneumatici espongano l'etichetta in conformità dell'allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dal fornitore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile **e che la scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV sia disponibile; oppure**
  - (b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l'etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia mostrata all'utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico **e che la scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV sia disponibile.**
2. I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico [...] riportino l'etichetta. **I distributori possono rendere l'etichetta disponibile nella pubblicità online per un tipo di pneumatico specifico presentandola in una visualizzazione annidata.**
3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico [...] soddisfi i requisiti di cui all'allegato V.
4. Qualora i pneumatici messi in vendita non siano visibili **all'utente finale al momento della vendita**, i distributori garantiscono di fornirgli [...] una copia dell'etichetta prima della vendita.

5. I distributori garantiscono che l'etichetta sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l'utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito o possa richiedere una copia cartacea **di tale** scheda.
6. I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano appositamente agli utenti finali le categorie dei parametri [...] sull'etichetta e **li** informano della possibilità di consultare [...] l'etichetta e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito o richiedendo una copia stampata.
7. Per quanto riguarda i pneumatici venduti direttamente su internet, i distributori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. **Le dimensioni dell'etichetta sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell'allegato II.**

#### *Articolo 7*

##### **Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli**

Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, prima della vendita i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro le etichette dei pneumatici offerti con il veicolo **o già montati**, [...] il pertinente materiale tecnico-promozionale **e si accertano che la scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV sia disponibile.**

#### *Articolo 7 bis*

##### **Obblighi delle piattaforme di hosting online**

**Qualora un prestatore di servizi di hosting di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE consenta la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito web, egli fa in modo che l'etichetta e la scheda informativa del prodotto ottenuta dal fornitore siano visibili sul dispositivo di visualizzazione e informa il distributore di tale obbligo di esposizione.**



## *Articolo 8*

### **Metodi di prova e di misurazione**

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull'etichetta sono ottenute conformemente ai [...] metodi di prova [] di cui all'allegato I e alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all'allegato VI.

## *Articolo 9*

### **Procedura di verifica**

Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate per ciascuno dei parametri [...] di cui all'allegato I, secondo la procedura **di verifica** di cui all'allegato VII.

## *Articolo 10*

### **Obblighi degli Stati membri**

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei pneumatici conformi al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici di categoria inferiore alla categoria B in relazione sia al consumo di carburante sia all'aderenza sul bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.

**2.bis Qualora un'autorità nazionale, quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, abbia motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell'etichetta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, essa verifica che le classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarate sull'etichetta corrispondano ai valori e alla documentazione trasmessa dal fornitore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.**

3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. Entro il 1° giugno 2021[...] gli Stati membri notificano alla Commissione le norme **e le misure** di cui al paragrafo 3 che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e le comunicano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

#### *Articolo 11*

#### **Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione**

1. [Gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 [...] **o del** regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)795] si applicano ai [...] **pneumatici** disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati **e di esecuzione** adottati a norma dello stesso.
2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei [...] **pneumatici** tra le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei [...] **pneumatici** che entrano nel mercato dell'Unione e tra [...] **tali autorità** e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di esperti "Cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato" sull'etichettatura dei pneumatici.
3. I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008 [...] **o del** regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)795] prevedono azioni volte a garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.
- 4. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati e di esecuzione.**

*Articolo 11 bis*

**Procedura di comitato**

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

*Articolo 12*

**Atti delegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 13 per:

- (a) **]] modificare l'allegato II per quanto riguarda il** contenuto e il formato dell'etichetta;
- (b) [...]
- (c) **modificare le parti D e E dell'allegato I e gli allegati II, IV,V, VI, VII, VII bis e VIII [...]** adeguando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti [...]  
**ivi contenuti, fatto salvo l'articolo 14 bis.**

Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici [...] **pneumatici** presentandoli a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente e **pubblica i relativi risultati.**

### Articolo 13

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. La Commissione prepara una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## *Articolo 14*

### **Valutazione e relazioni**

Entro il 1° giugno 2027 [...] la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati **e di esecuzione** adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente [...] obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell'etichetta, tenendo conto altresì dell'esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

## *Articolo 14 bis*

### **Clausola di riesame**

**Non appena si rendono disponibili metodi di prova adeguati, la Commissione valuta l'introduzione nel presente regolamento di parametri o requisiti in materia di informazioni per il chilometraggio e l'abrasione e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.**

*Articolo 15*

**Modifica del regolamento (UE) 2017/1369**

All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

[...]"(a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione e a norma del regolamento (UE) .../... **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>[...]</sup> [ ]'.

---

\* **Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L ... del ... pag. ...).**

*Articolo 16*

**Abrogazione del regolamento (CE) n. 2009/1222**

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato **a decorrere dal 1° giugno 2021.**

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

*Articolo 17*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2021[...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

### Prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici

#### Parte A: Categorie relative al consumo di carburante e coefficiente di resistenza al rotolamento

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (*RRC*), secondo la scala da "A" a "G" indicata di seguito, che viene misurato in conformità all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all'allegato VI.

Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l'appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta dei parametri (ovvero C2 e non C1).

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |

#### Pneumatici C1

| <u>RRC in kg/t</u>                        | <u>Classe di efficienza energetica</u><br><u>a</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u><math>RRC \leq 6,5</math></u>          | <u>A</u>                                           |
| <u><math>6,6 \leq RRC \leq 7,7</math></u> | <u>B</u>                                           |
| <u><math>7,8 \leq RRC \leq 9,0</math></u> | <u>C</u>                                           |

#### Pneumatici C2

| <u>RRC in kg/t</u>                        | <u>Classe di efficienza energetica</u><br><u>a</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u><math>RRC \leq 5,5</math></u>          | <u>A</u>                                           |
| <u><math>5,6 \leq RRC \leq 6,7</math></u> | <u>B</u>                                           |
| <u><math>6,8 \leq RRC \leq 8,0</math></u> | <u>C</u>                                           |

#### [...] Pneumatici C3

| <u>RRC in kg/t</u>                        | <u>Classe di efficienza energetica</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u><math>RRC \leq 4,0</math></u>          | <u>A</u>                               |
| <u><math>4,1 \leq RRC \leq 5,0</math></u> | <u>B</u>                               |
| <u><math>5,1 \leq RRC \leq 6,0</math></u> | <u>C</u>                               |



|                          |          |                         |          |                        |          |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| <u>Vuoto</u>             | <u>D</u> | <u>Vuoto</u>            | <u>D</u> | <u>6,1 ≤ RRC ≤ 7,0</u> | <u>D</u> |
| <u>9,1 ≤ RRC ≤ 10,5</u>  | <u>E</u> | <u>8,1 ≤ RRC ≤ 9,2</u>  | <u>E</u> | <u>7,1 ≤ RRC ≤ 8,0</u> | <u>E</u> |
| <u>10,6 ≤ RRC ≤ 12,0</u> | <u>F</u> | <u>9,3 ≤ RRC ≤ 10,5</u> | <u>F</u> | <u>RRC ≥ 8,1</u>       | <u>F</u> |
| <u>RRC ≥ 12,1</u>        | <u>G</u> | <u>RRC ≥ 10,6</u>       | <u>G</u> | <u>Vuoto</u>           | <u>G</u> |

Parte B: Categorie relative all'aderenza sul bagnato

1. La categoria relativa all'aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 117.
2. Calcolo dell'indice di aderenza sul bagnato (G)

$$G = G(T) - 0,03$$

dove:

$G(T)$  = aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

| <u>Pneumatici C1</u>                      |                                                                                                                             | <u>Pneumatici C2</u>                      |                                                                                                                                         | <u>Pneumatici C3</u>                      |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>G</u>                                  | <u>Catego</u><br><u>ria</u><br><u>relativa</u><br><u>all'ader</u><br><u>enza</u><br><u>sul</u><br><u>bagnat</u><br><u>o</u> | <u>G</u>                                  | <u>Categ</u><br><u>oria</u><br><u>relati</u><br><u>va</u><br><u>all'ad</u><br><u>erenz</u><br><u>a sul</u><br><u>bagn</u><br><u>ato</u> | <u>G</u>                                  | <u>Categ</u><br><u>oria</u><br><u>relati</u><br><u>va</u><br><u>all'ad</u><br><u>erenz</u><br><u>a sul</u><br><u>bagn</u><br><u>ato</u> |
| <u><math>1,55 &lt; G</math></u>           | <u>A</u>                                                                                                                    | <u><math>1,40 &lt; G</math></u>           | <u>A</u>                                                                                                                                | <u><math>1,25 &lt; G</math></u>           | <u>A</u>                                                                                                                                |
| <u><math>1,40 \leq G \leq 1,54</math></u> | <u>B</u>                                                                                                                    | <u><math>1,25 \leq G \leq 1,39</math></u> | <u>B</u>                                                                                                                                | <u><math>1,10 \leq G \leq 1,24</math></u> | <u>B</u>                                                                                                                                |
| <u><math>1,25 \leq G \leq 1,39</math></u> | <u>C</u>                                                                                                                    | <u><math>1,10 \leq G \leq 1,24</math></u> | <u>C</u>                                                                                                                                | <u><math>0,95 \leq G \leq 1,09</math></u> | <u>C</u>                                                                                                                                |
| <u>Vuoto</u>                              | <u>D</u>                                                                                                                    | <u>Vuoto</u>                              | <u>D</u>                                                                                                                                | <u><math>0,80 \leq G \leq 0,94</math></u> | <u>D</u>                                                                                                                                |
| <u><math>1,10 \leq G \leq 1,24</math></u> | <u>E</u>                                                                                                                    | <u><math>0,95 \leq G \leq 1,09</math></u> | <u>E</u>                                                                                                                                | <u><math>0,65 \leq G \leq 0,79</math></u> | <u>E</u>                                                                                                                                |
| <u><math>G \leq 1,09</math></u>           | <u>F</u>                                                                                                                    | <u><math>G \leq 0,94</math></u>           | <u>F</u>                                                                                                                                | <u><math>G \leq 0,64</math></u>           | <u>F</u>                                                                                                                                |
| <u>Vuoto</u>                              | <u>G</u>                                                                                                                    | <u>Vuoto</u>                              | <u>G</u>                                                                                                                                | <u>Vuoto</u>                              | <u>G</u>                                                                                                                                |

### Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in base ai valori limite (*LV*) di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente:

[...]

**N in dB**

**Categoria di rumore esterno di rotolamento**



**$N < LV - 3$**



**$LV - 3 < N \leq LV$**




**$N > LV$**

#### Parte D: Aderenza sulla neve

Le prestazioni sulla neve sono testate in conformità all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve **destinato a essere usato in condizioni di neve estreme** e sull'etichetta figura la seguente icona.



#### Parte E: Aderenza sul ghiaccio

Le prestazioni sul ghiaccio sono testate in conformità della norma ISO 19447.

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figura la seguente icona.



---


<sup>1</sup> L'icona è tra parentesi quadre in attesa che venga pubblicata la nuova icona ISO.


ALLEGATO II

Formato dell'etichetta

1. ETICHETTE

1.1. Le seguenti informazioni devono essere inserite nelle etichette in conformità alle illustrazioni riportate di seguito:






I, II, III

IV, V

VI, VII




- I. [...] **La denominazione commerciale** o **il marchio** del fornitore.
- II. Identificatore del modello del fornitore ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi **di pneumatici** aventi stessa **denominazione commerciale o stesso marchio** del fornitore [...].
- III. Codice QR.
- IV. Consumo di carburante.

- V. Aderenza sul bagnato.
- VI. Rumore esterno di rotolamento.
- VII. Aderenza sulla neve.
- VIII. Aderenza sul ghiaccio.

## **2. STRUTTURA DELL'ETICHETTA**

- 2.1. L'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito:





2.2. L'etichetta è larga almeno 90 mm e alta 130 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto **dell'etichetta** rimane [...] proporzionato alle specifiche di cui sopra.

2.3. L'etichetta soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a) per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

(b) i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 2.1;

(1) Bordo dell'etichetta: tratto 1,5 pt - colore: X-10-00-05;

(2) Calibri normale 8 pt;

(3) Bandiera europea: larghezza: 15 mm, altezza: 10 mm;

(4) Banner: larghezza: 51,5 mm, altezza: 13 mm;

*Testo "MARCA":* Calibri normale 15 pt, 100% bianco;

*Testo "Identificativo [...]" del modello":* Calibri normale 13 pt, 100% bianco;

(5) Codice QR: larghezza: 13 mm, altezza: 13 mm;

(6) Scala da "A" a "F":

*Frecce:* altezza: 5,6 mm, spazio intermedio: 0,78 mm, tratto nero: 0,5 pt - colori:

– A: X-00-X-00;

– B: 70-00-X-00;

– C: 30-00-X-00;

- D: 00-00-X-00;
  - E: 00-30-X-00;
  - F: 00-70-X-00.
- (7) Linea: larghezza: 88 mm, altezza: 2 pt - Colore: X-00-00-00;
- (8) Pittogramma rumore esterno di rotolamento:
- Pittogramma come raffigurato: larghezza: 25,5 mm, altezza: 17 mm - colore: X-10-00-05;
- (9) Freccia:
- Freccia:* larghezza: 20 mm, altezza: 10 mm, 100% nero;
- Testo:* Helvetica Bold 20 pt, 100% bianco;
- Testo dell'unità:* Helvetica Bold 13 pt, 100% bianco;
- (10) Pittogramma ghiaccio:
- Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm – tratto: 1,5 pt - colore: 100% nero;
- (11) Pittogramma neve:
- Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm – tratto: 1,5 pt - colore: 100% nero;
- (12) Da "A" a "G": Calibri normale 13 pt, 100% nero;
- (13) Frecce:
- Frecce:* larghezza: 11,4 mm, altezza: 9 mm, 100% nero;
- Testo:* Calibri Bold 17 pt, 100% bianco;

(14) Pittogramma consumo di carburante:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm - colore: X-10-00-05;

(15) Pittogramma aderenza sul bagnato:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm - colore: X-10-00-05.

(c) Lo sfondo è bianco.

2.4. La classe del pneumatico è indicata nell'etichetta nel formato [...] **dell'**immagine di cui al punto 2.1.

[...]

*ALLEGATO IV*

**Scheda informativa del prodotto**

Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici sono incluse nell'opuscolo del [...] **pneumatico** o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:

- (a) [...] **la denominazione commerciale** o **il marchio del fornitore** **o del fabbricante se diverso dal fornitore**;
- (b) l'identificativo del modello del fornitore;
- (c) la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico come definita nell'allegato I;
- (d) la categoria relativa all'aderenza sul bagnato come definita nell'allegato I;
- (e) la categoria relativa al rumore esterno di rotolamento e i decibel conformemente all'allegato I;
- (f) l'indicazione se si tratta di un pneumatico da neve **destinato a essere usato in condizioni di neve estreme**;
- (g) l'indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio;
- (h) **la data di produzione del pneumatico.**

## ALLEGATO V

### Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale

1. Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell'ordine seguente:
  - (a) categoria relativa al consumo di carburante (lettere da "A" a "F");
  - (b) categoria relativa all'aderenza sul bagnato (lettere da "A" a "G");
  - (c) categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato (dB);
  - (d) indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;
  - (e) indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.
2. Le informazioni di cui al punto 1 rispettano le prescrizioni seguenti:
  - (a) essere di facile lettura;
  - (b) essere di facile lettura comprensione;
  - (c) se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le prestazioni peggiori e quello che offre quelle migliori.
3. I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:
  - (a) un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;
  - (b) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta;
  - (c) una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:
    - una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
    - la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l'aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;
    - le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate [...].

**Procedura di allineamento in laboratorio per la misura della resistenza al rotolamento**

**1. DEFINIZIONI**

Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio **per la misura della resistenza al rotolamento** si applicano le seguenti definizioni:

1. "laboratorio di riferimento", un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai fini della procedura di allineamento **in laboratorio** e che sia in grado di garantire l'accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;
2. "laboratorio candidato", un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento **in laboratorio** ma che non è un laboratorio di riferimento;
3. "pneumatico di allineamento", un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento **in laboratorio**;
4. "treno di pneumatici di allineamento", un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l'allineamento di un'unica macchina di prova;
5. "valore assegnato", il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento **in laboratorio**;
6. "macchina di prova", ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione. Ad esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.



## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

### 2.1. Principio

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato ( $m$ ) in un laboratorio di riferimento ( $l$ ), ( $RRC_{m,l}$ ), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato ( $m$ ) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato ( $c$ ),  $RRC_{m,c}$  è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.

### 2.2. Requisiti di selezione dei pneumatici

Un treno di cinque o più pneumatici di allineamento viene selezionato per la procedura di allineamento in conformità ai seguenti criteri. Viene selezionato un treno per i pneumatici delle classi C1 e C2 e un treno per i pneumatici della classe C3.

- (a) Il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi  $RRC_s$  dei pneumatici delle classi C1 e C2 o dei pneumatici della classe C3. In ogni caso, la differenza tra l' $RRC_m$  superiore e l' $RRC_m$  inferiore del treno di pneumatici, prima e dopo l'allineamento, è almeno uguale a:
  - i) 3 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
  - ii) 2 kg/t per i pneumatici della classe C3.
- (b) L' $RRC_m$  nel laboratorio candidato o di riferimento ( $RRC_{m,c}$  o  $RRC_{m,l}$ ) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici è distribuito uniformemente.
- (c) I valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all'intera serie di pneumatici da testare, così come i valori della forza di resistenza al rotolamento.

Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell'uso e sostituito nel caso in cui:

- (i) [...] **il pneumatico di allineamento sia in** condizioni che non lo rendono adatto a prove ulteriori; e/o
- (j) le deviazioni del valore  $RRC_{m,c}$  o  $RRC_{m,l}$  siano superiori all'1,5% rispetto alle misurazioni precedenti dopo l'eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.

### 2.3. Metodo di misurazione

Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e [...] **alle** condizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento (n + 1) volte (n è definito nella sezione 5 **del presente allegato** e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche ed applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall'inizio l'intera procedura di prova di cui al paragrafo 4 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:

- (a) il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all'allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche (vale a dire corretto per una temperatura di 25 °C e con un diametro del tamburo di 2 m);
- (b) il valore medio **degli ultimi tre valori misurati di ogni pneumatico di allineamento** (nel caso dei laboratori di riferimento) o **il valore medio degli ultimi n** valori misurati di ogni pneumatico di allineamento (nel caso dei laboratori candidati); e

(c) la deviazione standard ( $\sigma_m$ ) applicando la formula seguente:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{p} \cdot \sum_{i=1}^p \sigma_{m,i}^2}$$

$$\sigma_{m,i} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=2}^{n+1} \left( Cr_{i,j} - \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=2}^{n+1} Cr_{i,j} \right)^2}$$

dove:

i è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;

j è il contatore da 2 a n+1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico

n+1 è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n+1=4 per i laboratori di riferimento e n+1  $\geq$  4 per i laboratori candidati);

p è il numero dei pneumatici di allineamento (p  $\geq$  5).

#### **2.4. Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati**

- I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.
- I calcoli sono quindi effettuati con tutte le cifre: non ci saranno ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.
- Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.
- Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.
- Tutti i coefficienti di allineamento (A1<sub>l</sub>, B1<sub>l</sub>, A2<sub>c</sub> e B2<sub>c</sub>) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.

### **3. REQUISITI APPLICABILI AI LABORATORI DI RIFERIMENTO E DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSEGNATI**

I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.

Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere una deviazione standard ( $\sigma_m$ ) come segue:

- (a) non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
- (b) non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici della classe C3.

I treni di pneumatici di allineamento, **conformemente** [...] alle specifiche di cui alla sezione 2.2 vengono misurati in conformità alla sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.

Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.

### **4. PROCEDURA DI ALLINEAMENTO DI UN LABORATORIO DI RIFERIMENTO AI VALORI ASSEGNATI**

Tutti i laboratori di riferimento (1) si allineano ad ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo dell'apparecchiatura.

L'allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione,  $A_{1l}$  e  $B_{1l}$  sono calcolati come segue:

$$RRC = A_{1l} * RRC_{m,l} + B_{1l}$$

dove:

$RRC$  è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;

$RRC_{m,l}$  è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento "l" (incluse le correzioni sulla temperatura e sul diametro del tamburo).

## 5. REQUISITI APPLICABILI AI LABORATORI CANDIDATI

I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascun macchinario e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti della macchina o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina.

Un treno comune di cinque pneumatici diversi, **conformemente** [...] alle specifiche di cui alla sezione 2.2, viene misurato in conformità alla sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.

Il treno di pneumatici di allineamento viene fornito dal laboratorio candidato al laboratorio di riferimento selezionato.

Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere preferibilmente le seguenti deviazioni standard ( $\sigma_m$ ):

- (a) non superiori a 0,075 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
- (b) non superiori a 0,06 kg/t per i pneumatici della classe C3.

Se la deviazione standard ( $\sigma_m$ ) del laboratorio candidato è superiore ai valori indicati in precedenza nel corso di quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero  $n+1$  di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l'intero lotto:

$$n+1 = 1 + (\sigma_m/\gamma)^2, \text{ arrotondato per eccesso al valore intero più vicino}$$

dove:

$$\gamma = 0,043 \text{ kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2}$$

$$\gamma = 0,035 \text{ kg/t per i pneumatici della classe C3.}$$

## 6. PROCEDURA PER L'ALLINEAMENTO DI UN LABORATORIO CANDIDATO

Un laboratorio di riferimento (**I**) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (*c*). I coefficienti di regressione,  $A2_c$  e  $B2_c$  sono calcolati come segue:

$$RRC_{m,l} = A2_c \times RRC_{m,c} + B2_c$$

dove:

$RRC_{m,l}$  è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento (**[...]** **I**) (incluse le correzioni sulla temperatura e sul diametro del tamburo).

$RRC_{m,c}$  è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (*c*) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo)

Se il coefficiente di determinazione  $R^2$  è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.

L' $RRC$  allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:

$$RRC = (A1_l \times A2_c) \times RRC_{m,c} + (A1_l \times B2_c + B1_l)$$

## ALLEGATO VII

### Procedura di verifica

La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento, come pure i valori dichiarati e ulteriori informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell'etichetta, vengono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:

1. dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici:
  - a. se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata;
  - b. se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio di misura ricavato dai tre pneumatici o treni di pneumatici testati è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro le tolleranze definite nella tabella 1;
2. se le categorie o i valori riportati sull'etichetta derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici **secondo la procedura di omologazione stabilita dal regolamento (UE) 2018/858**.

La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto delle [...] **tolleranze nella verifica** di cui alla tabella 1.

Tabella 1

| Parametro misurato                                                | Tolleranze di verifica                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante) | Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto <i>RRC</i> ) della categoria dichiarata di oltre 0,3 kg/1 000 kg. |
| Rumore esterno di rotolamento                                     | Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di <i>N</i> di oltre 1 dB(A).                                                           |
| Aderenza sul bagnato                                              | Il valore misurato <i>G(T)</i> non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di <i>G</i> ) della categoria dichiarata.         |
| Aderenza sulla neve                                               | Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve.                                                 |
| Aderenza sul ghiaccio.                                            | Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sul                                                         |



ALLEGATO VII bis

Informazioni da includere nella banca dati dei prodotti

1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:

- a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
- b) identificativo del tipo di pneumatico e data di fabbricazione;
- c) etichetta in formato elettronico;
- d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;
- e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.

2. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:

- a) identificativo del tipo di pneumatico di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
- b) descrizione generale del tipo di pneumatico, comprese le dimensioni, l'indice di carico e la categoria di velocità, con informazioni sufficienti per poterlo individuare facilmente e in modo univoco;
- c) protocolli di prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici conformemente all'allegato I;
- d) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione del tipo di pneumatico, o quando viene sottoposto a prove;
- e) parametri tecnici misurati del tipo di pneumatico;
- f) calcoli eseguiti con i parametri misurati;
- g) condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera c).

*ALLEGATO VIII*  
**Tavola di concordanza**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 1222/2009       | Presente regolamento                |
| Articolo 1, paragrafo 1             | Articolo 1, paragrafo 1             |
| Articolo 1, paragrafo 2             | Articolo 1, paragrafo 2             |
| Articolo 2, paragrafo 1             | Articolo 2, paragrafo 1             |
| Articolo 2, paragrafo 2             | Articolo 2, paragrafo 2             |
| Articolo 3, punto 1                 | Articolo 3, punto 1                 |
| Articolo 3, punto 2                 | Articolo 3, punto 2                 |
| -                                   | Articolo 3, punto 3                 |
| Articolo 3, punto 3                 | Articolo 3, punto 4                 |
| Articolo 3, punto 4                 | Articolo 3, punto 5                 |
| -                                   | Articolo 3, punto 6                 |
| Articolo 3, punto 5                 | Articolo 3, punto 7                 |
| -                                   | Articolo 3, punto 8                 |
| -                                   | Articolo 3, punto 9                 |
| Articolo 3, punto 6                 | Articolo 3, punto 10                |
| Articolo 3, punto 7                 | Articolo 3, punto 11                |
| Articolo 3, punto 8                 | Articolo 3, punto 12                |
| Articolo 3, punto 9                 | Articolo 3, punto 13                |
| Articolo 3, punto 10                | Articolo 3, punto 14                |
| Articolo 3, punto 11                | Articolo 3, punto 15                |
| -                                   | Articolo 3, punto 16                |
| Articolo 3, punto 12                | Articolo 3, punto 17                |
| Articolo 3, punto 13                | Articolo 3, punto 18                |
| -                                   | Articolo 3, punto 19                |
| Articolo 4                          | Articolo 4                          |
| Articolo 4, paragrafo 1             | Articolo 4, paragrafo 1             |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 4, paragrafo 2             | -                                   |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 2             |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 3             |
| Articolo 4, paragrafo 3             | Articolo 4, paragrafo 4             |
| Articolo 4, paragrafo 4             | Articolo 4, paragrafo 6             |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 5             |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 6             |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 7             |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 8             |
| -                                   | Articolo 4, paragrafo 9             |
| -                                   | Articolo 5                          |
| Articolo 5                          | Articolo 6                          |
| Articolo 5, paragrafo 1             | Articolo 6, paragrafo 1             |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
| -                                   | Articolo 6, paragrafo 2             |
| -                                   | Articolo 6, paragrafo 3             |
| Articolo 5, paragrafo 2             | Articolo 6, paragrafo 4             |
| Articolo 5, paragrafo 3             | -                                   |
| -                                   | Articolo 6, paragrafo 5             |
| -                                   | Articolo 6, paragrafo 6             |
| -                                   | Articolo 6, paragrafo 7             |
| Articolo 6                          | Articolo 7                          |
| Articolo 7                          | Articolo 8                          |
| Articolo 8                          | Articolo 9                          |
| Articolo 9, paragrafo 1             | Articolo 10, paragrafo 1            |
| Articolo 9, paragrafo 2             | -                                   |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Articolo 10             | Articolo 10, paragrafo 2 |
| Articolo 11             | Articolo 12              |
| -                       | Articolo 12, lettera a)  |
| -                       | Articolo 12, lettera b)  |
| -                       | Articolo 12, lettera c)  |
| Articolo 11, lettera a) | -                        |
| Articolo 11, lettera b) | -                        |
| Articolo 11, lettera c) | Articolo 12, lettera d)  |
| Articolo 12             | Articolo 11              |
| -                       | Articolo 11, paragrafo 1 |
| -                       | Articolo 11, paragrafo 2 |
| -                       | Articolo 11, paragrafo 3 |
| -                       | Articolo 13              |
| Articolo 13             | -                        |
| Articolo 14             | -                        |
| -                       | Articolo 14              |
| Articolo 15             | -                        |
|                         |                          |
| -                       | Articolo 15              |
| -                       | Articolo 16              |
| Articolo 16             | Articolo 17              |

---